



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



ACCORDO

PER L'AVVIO DEL PERIODO DI STUDIO E RICERCA NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO "MEDICINA DI PRECISIONE"

CICLO XXXIX A.A.2023/2024

TRA

OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL a socio unico (sede in Milano - viale Luigi Bodio n. 37/b, c.f. e p. iva 13445820155), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Vittorio Ercoli, nato a Lodi il 09.01.1965, c.f. RCLVTR65A09E648U (di seguito denominata OPELLA), PEC: opella@pec.it

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito denominato Dipartimento STeBiCeF), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037 del 03.10.2024, prot. 158754;

Di seguito denominati congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- Il regolamento dei corsi di dottorato dell'Università degli studi di Palermo, emesso con DR 7606 del 07/09/2025 prevede che i dottorandi possano svolgere nel corso del

triennio esperienze in un contesto di attività lavorative in collaborazione con enti pubblici e privati;

- l'Università degli Studi di Palermo nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Medicina di Precisione ciclo 39°, a.a. 2023/2024 ha stipulato con la Opella Healthcare Italy srl una convenzione (rep. 1842 prot 83338 del 01/06/2023) per il finanziamento da parte dell'azienda di n. 3 borse di dottorato;
- l'azienda Opella Healthcare Italy srl per le finalità previste dal progetto di ricerca e ai sensi della suddetta convenzione è Sede Ospitante sede di attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate;
- La Dottoranda **Rida Haider, nata a Rawalpindi Pakistan, il 14/12/1995** è regolarmente iscritta al corso di dottorato in Medicina di Precisione ciclo XXXIX, a.a. 2023/2024 e fruisce della borsa finanziata da Opella Healthcare Italy srl;
- Per esigenze legate al progetto di ricerca la dottoranda ha necessità di frequentare il laboratorio LAB Genetica Molecolare PP127 del Dipartimento STEBICEF, di cui è responsabile la Prof. Laura Lentini, per periodo dal 25-09-2025 al 31-10-2026.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il Dipartimento STeBiCeF accoglie a partire dal 25/09/2025 e fino alla fine del corso di dottorato la dottoranda Rida Haider per un periodo di studio e ricerca presso il laboratorio LAB Genetica Molecolare PP127 di cui è responsabile la Prof. Laura Lentini e dove la dottoranda potrà svolgere esclusivamente attività strettamente legate al progetto di dottorato di ricerca.

Durante lo svolgimento del periodo di studio e ricerca presso il laboratorio l'attività della dottoranda è seguita e verificata dalla tutor Prof. Laura Lentini in veste di responsabile didattico – organizzativo.

Art. 2– Responsabile Scientifico

Le parti, ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nominano quale Responsabile Scientifico la Prof.ssa Laura Lentini.

Art. 3 – Impegni delle parti

Il Dipartimento STeBiCeF si impegna

- a) a favorire l'esperienza della dottoranda nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- b) a conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre, in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento periodo di studio e ricerca, il soggetto ospitante si impegna a comunicare immediatamente l'infortunio all'Università, affinché quest'ultima possa farne denuncia all'INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative sottoscritte dall'Università medesima;
- c) La Dottoranda, durante la sua permanenza presso i locali dell'Ente per l'esecuzione delle attività di ricerca connesse al progetto, è tenuta a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore.
- d) Restano salve ed invariate le previsioni di cui all'articolo 8 della Convenzione Rep. n. 1842 prot. n. 83338 del 01/06/2023 in tema di coperture assicurative.

Opella si impegna:

- e) a mettere a disposizione, a propria cura e spese, delle attività di ricerca di cui alla Convenzione alcuni materiali di consumo, per un ammontare complessivo di EUR 50.000 (cinquantamila) circa;
- f) Restano del pari salve ed invariate tutte le clausole e previsioni previste dagli articoli 9 e 10 della Convenzione Rep. n. 1842 prot. n. 83338 del 01/06/2023 in tema di proprietà intellettuale e pubblicazioni nonché i relativi diritti in capo alla Opella;

Art 4 – Durata

Il presente accordo ha durata dalla data della sua stipula e fino alla fine del corso di dottorato, ossia il 31/10/2026 salvo recesso di una delle Parti da comunicare alla controparte a mezzo PEC con un preavviso di tre mesi.

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, da inviare a mezzo PEC.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 5 – Modifiche, Recesso e Risoluzione dell'Accordo

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere redatta in forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le Parti, tenuto conto altresì dell'evolversi della normativa in materia.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per qualsivoglia motivo mediante comunicazione inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il presente Accordo sarà risolto nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per due anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa;

Il recesso o la risoluzione consensuale non avrà effetto che per l'avvenire e non inciderà sulla parte di rapporto già eseguita.

Art. 6 Oneri finanziari

L'attuazione del presente Accordo non comporterà alcun onere finanziario per le Parti.

Articolo 6- Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali.

Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei periodi di studio e ricerca oggetto del presente accordo, il soggetto ospitante tratterà i dati del dottorando in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7) del Regolamento UE 2016/679 e di quanto previsto dal del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 l'azienda e il soggetto ospitante, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso ovvero per finalità istituzionali.

Articolo 8 - Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta interamente dal Dipartimento STeBiCeF.

Art. 10 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione e alla normativa di Ateneo vigenti in materia.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

Per Opella

Per il Dipartimento STeBiCeF

Il Legale Rappresentante

Il Direttore

Dott. Vittorio Ercoli

Prof. Vincenzo Arizza